



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 130 del 29/09/2015

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale	Ordine del Giorno:
	1) Comunicazioni del Presidente; 2) Approvazione verbale della seduta precedente; 3) Studio e consultazione di proposte e suggerimenti da inoltrare al Commissario Straordinario finalizzate alla stesura del “Regolamento comunale per l'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative”; 4) Varie ed eventuali.
	Note

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		17,30	18,15		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		17,30	18,15		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		17,30	18,10		
Componente	Coppola Gaspare		SI				
Componente	Fundarò Antonio	SI		17,30	18,15		
Componente	Lombardo Vito		SI				
Componente	Sciacca Francesco	SI		17,30	18,15		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 29 del mese di Settembre, alle ore 17,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore N° 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Campisi Giuseppe, Castrogiovanni Leonardo, Fundarò Antonio e Sciacca Francesco.

Il Presidente Pipitone, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: **"Comunicazioni del Presidente"**.

Il Presidente Pipitone comunica ai Componenti la Commissione di avere ricevuto, per conoscenza, nota Prot. n° 19532 del 22/09/2015 del Segretario Generale, indirizzata al Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambiente per la predisposizione delle proposte deliberative relative a: "Regolamento per l'uso e la gestione dei parcheggi comunali a pagamento" e "Regolamento comunale tutela degli animali" esitati da codesta Commissione Consiliare.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: **"Approvazione verbale della seduta precedente"**.

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: **"Studio e consultazione di proposte e suggerimenti da inoltrare al Commissario Straordinario finalizzate alla stesura del "Regolamento comunale per l'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative"**.

Il Presidente Pipitone invita i Consiglieri Comunali a formulare proposte circa la redazione dello strumento regolamentare di cui all'oggetto.

Premesse normative

Si premette che:

1. L'art. 6, co. 3, della Legge 4 dicembre 1993, n. 494 ha introdotto lo strumento del Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PUAD), con finalità turistiche e ricreative (ex art.59 del D.P.R.616/77), da predisporre ad opera delle Regioni, sentita l'Autorità Marittima, dopo aver acquisito il parere dei Sindaci interessati e delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.

2. Nelle more della predisposizione ed approvazione, da parte della Regione Siciliana, del PUAD, e della consequenziale elaborazione del piano comunale, il Comune di Alcamo adotta il seguente regolamento al fine di:

- disciplinare il corretto utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche e ricreative;
- disciplinare le attività di alaggio, varo e sosta, ancorché temporanea, delle piccole imbarcazioni da pesca e da diporto;
- potenziare i servizi pubblici e la sicurezza della balneazione;
- potenziare i servizi complementari e di supporto al turismo.

3. Le funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo individuate negli art. 822 del Codice Civile e dell'art. 28 e 29 del Codice della Navigazione e sulle zone del mare territoriale sono esercitate in conformità alle seguenti norme:

- Regio Decreto 30 marzo 1942 n.327 – Codice della Navigazione;
- DPR 15 febbraio 1952 n.328 – Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;
- Legge 4 dicembre 1993 n° 494 - di conversione, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 concernente “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”;
- Legge 16 marzo 2001 n° 88 - Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Legge Finanziaria 2007 – art. 1 comma 250 – 257 “ recanti disposizioni in materia di demanio Marittimo;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - (Campo di applicazione)

1. Le norme di cui alla presente Regolamento si applicano nell'ambito delle aree demaniali marittime e delle zone di mare territoriale facenti parte del Comune di Alcamo lungo il litorale compreso tra i confini con i Comuni di Castellammare del Golfo e di Balestrate (Pa);
2. Ai fini del presente Regolamento, si intendono per:
 - a) Area Concedibile – superficie ricadente all'interno di uno degli ambiti della fascia costiera fisicamente individuata e sulla quale è consentito rilasciare zone in concessione;
 - b) Area Non Concedibile - Superficie ricadente all'interno di uno degli ambiti della fascia costiera fisicamente individuata e sulla quale non è consentito rilasciare zone in concessione;
 - c) Battigia - la fascia di spiaggia interessata dal movimento del flusso e riflusso delle onde;
 - d) Arenile libero (Al) - area non concedibile, coincidente con la prima fascia, completamente libera, che, partendo dal limitare della battigia, arriva all'area del “soggiorno all'ombra”, con una profondità non inferiore a ml 5, tenuto conto della situazione orografica e della profondità verso il mare dell'eventuale area concessa. E' una fascia adibita solo al transito e pertanto su di essa è vietata la presenza di ogni tipo di infrastrutture, anche precarie, ad eccezione dei mezzi di soccorso;
 - e) Soggiorno all'ombra - la seconda fascia di profondità variabile, successiva all'arenile libero e parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;

- f) Corridoio di transito - area non concedibile, individuata nell'allegata planimetria, completamente libera, ed adibita solo al transito e pertanto su di essa è vietata la presenza di ogni tipo di infrastrutture, anche precarie;
- g) Spiaggia Libera (SL) – area non concedibile, di libera fruizione, sulla quale non sono presenti zone date in concessione. In tali zone è consentita la sosta e la balneazione libera e l'Amministrazione comunale deve garantire la sicurezza della balneazione, il decoro, la pulizia e l'igiene di tali tratti di spiaggia;
- h) Spiaggia Pubblica Attrezzata (SPA) – area concedibile, di libera fruizione, in cui è consentita la sosta e la balneazione libera, dotata di attrezzature per la balneazione e di servizi a pagamento. In tali aree l'Amministrazione comunale deve garantire la sicurezza della balneazione, il decoro, la pulizia e l'igiene di tali tratti di spiaggia;
- i) Spiaggia riservata ad attrezzature e servizi (SAS), area concedibile, comprende i tratti dell'arenile di norma non riservati alla balneazione e destinati, invece, alla localizzazione di attrezzature e servizi di interesse pubblico, quali: l'alaggio, il varo e la sosta di piccoli natanti; le attrezzature per lo svolgimento di manifestazioni culturali e l'erogazione di servizi complementari e di supporto al turismo;
- l) Stabilimenti balneari (SB), fascia di spiaggia ottenuta in concessione, ricadente su aree concedibili e caratterizzate dalla presenza di attività turistiche, dotate di spogliatoi, servizi igienici ed attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie a sdraio, lettini e, eventualmente, comprendenti servizi bar, ristorazione e intrattenimento;
- m) Servizi di spiaggia – costituiscono l'insieme delle attrezzature connesse alle attività dello stabilimento balneare quindi depositi per ombrelloni e altri arredi mobili, ufficio del gestore, cabine. Servizi igienici e docce, tende e capanne, servizi di ristorazione, servizio di primo soccorso e bagnino;
- n) Concessione demaniale marittima, il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso dei beni demaniali marittimi.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 251, anche in presenza di uno stabilimento balneare, sussiste "obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione";
2. Il periodo di attività obbligatoria degli stabilimenti balneari, durante il quale è necessaria l'attivazione del servizio di salvataggio negli orari di apertura, è fissato dal 15 Giugno al 15 Settembre;
3. In caso di mancata attivazione del servizio di salvataggio è consentito l'utilizzo delle strutture ai soli fini elioterapici, con obbligo di esposizione all'ingresso ed all'interno della struttura, nonché in prossimità della battigia, di apposita cartellonistica riportante la dicitura (redatta in più lingue):

“STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI – ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”. Inoltre è fatto obbligo di esporre da parte del concessionario la bandiera rossa e di rendere disponibili le attrezzature per il salvataggio nei modi prescritti da apposita ordinanza dell’Autorità Marittima.

4. In tutte le aree del Demanio Marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività balneari (stabilimenti balneari, strutture balneari, spiagge libere attrezzate, chioschi bar, parcheggi auto, ecc), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, il presente Regolamento, l’Ordinanza emanata dall’Autorità Marittima per la disciplina della sicurezza e dell’attività di noleggio e/o locazione natanti da diporto nonché, per gli stabilimenti e le strutture balneari, i prezzi dei servizi offerti, comunicati al Comune in conformità alle disposizioni vigenti.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
2. **STAGIONE TURISTICA**, il periodo compreso tra il 15 Aprile ed il 15 Ottobre di ogni anno;
3. **STAGIONE BALNEARE**, il periodo compreso tra il 01 Giugno ed il 30 Settembre, nel quale gli impianti balneari devono essere completamente attivi con tutti i servizi, compresi gli apprestamenti di salvamento, salve le deroghe indicate nel presente provvedimento;
4. **AUTORITA’ MARITTIMA**, la Capitaneria di Porto di Trapani;
5. **AUTORITA’ AMMINISTRATIVA**, Uffici del Comune di Alcamo competenti per materia;
6. **ATTIVITA’ BALNEARE**, si intende la fruizione delle spiagge e degli specchi acquei per attività non vietate del presente Regolamento da effettuarsi nell’orario di balneazione;
7. **ORARIO DI BALNEAZIONE** spazio di tempo, nel periodo della stagione balneare, indicativamente tra le ore 08,00 e le ore 20,00 di ogni giorno feriale e/o festivo, salvo diversi orari previsti dai piani collettivi di sicurezza della balneazione;
8. **NATANTI**, tutte le unità da diporto come codificate ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 18.07.2005 n.171, da pesca, da traffico e, in generale, tutte le costruzioni di cui all’art.136 del Codice della Navigazione.

Alle ore 18,10 esce il Consigliere Campisi Giuseppe.

Il Presidente Pipitone considerato l’approssimarsi dell’inizio della seduta di Consiglio Comunale, convocata successivamente alla convocazione della seduta odierna di Commissione Consiliare, alle ore 18,15 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO
LIPARI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
PIPITONE ANTONIO